INDENNITA' DI MATERNITA' PER LE LAVORATRICI AUTONOME

Art. 5

Indennità in caso di aborto

In caso di aborto, spontaneo o terapeutico, verificatosi non prima del terzo mese di gravidanza, su certificazione medica rilasciata dall'unita' sanitaria locale competente per territorio, e' corrisposta una indennita' giornaliera calcolata ai sensi degli articoli 3 e 4 per un periodo di trenta giorni.

Versione in vigore dal 22 gennaio 1988, non più in vigore dal 27 aprile 2001 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Indennita' di maternita' per le lavoratrici autonome
Estremi	Legge 29 dicembre 1987, n. 546
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 1988

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/indennita-di-maternita-per-le-lavoratrici-autonome/art-5-indennita-in-caso-di-aborto/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it